



## CPR REGOLAMENTO (EU) 305 DEL 2011

**Ing. Francesco Rossitto**

Corso del popolo 50, Mestre

[www.rossittopnd.com](http://www.rossittopnd.com)


[rossitto.francesco@yahoo.it](mailto:rossitto.francesco@yahoo.it)

Venezia, 22 aprile 2016

**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**

**che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei  
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del  
Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
considerando quanto segue: **FINALITA'**




- (1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente.
- (3) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di prescrivere i **requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell'ambiente e dei lavoratori** nell'utilizzazione dei prodotti da costruzione.
- (4) Gli Stati membri hanno introdotto disposizioni, ivi compresi requisiti, concernenti non soltanto la sicurezza degli edifici e delle altre opere di

costruzione, ma anche la salute, la durabilità, il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, gli aspetti economici ed altri aspetti importanti di tutela del pubblico interesse. I provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza relativi alle opere di costruzione e stabiliti a livello di Unione o di Stato membro possono incidere sui requisiti dei prodotti da costruzione. Poiché è probabile che il loro effetto sul funzionamento del mercato interno sia molto simile, ai fini del presente regolamento è opportuno considerare tali provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o la giurisprudenza alla stregua di «disposizioni».




**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



- (5) Ove applicabili, le disposizioni relative all'uso o agli usi previsti di un prodotto da costruzione in uno Stato membro, **tese a soddisfare requisiti di base delle opere di costruzione, determinano le caratteristiche essenziali per le quali deve essere dichiarata la prestazione.** Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione «vuota», dovrebbe essere **dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sono pertinenti all'uso o agli usi dichiarati.**
- (6) La direttiva **89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988**, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, **mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione** per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.
- (7) Al fine di realizzare tale obiettivo, la direttiva **89/106/CEE** prevedeva la **definizione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione** e il rilascio di benestare tecnici europei.
- (8) Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l'efficacia dei provvedimenti in atto, **è opportuno sostituire la direttiva 89/106/CEE.**
- (10) Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno **specifiche tecniche armonizzate** al fine di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione.
- (11) Tali specifiche tecniche armonizzate dovrebbero comprendere prove, calcoli e altri mezzi di cui alle norme armonizzate e ai documenti per la valutazione europea atti a **valutare la prestazione** in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.



**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**




- (12) I metodi previsti dagli Stati membri nelle loro prescrizioni applicabili alle opere di costruzione e le altre disposizioni nazionali relative alle **caratteristiche essenziali dei prodotti** da costruzione dovrebbero essere conformi alle specifiche tecniche armonizzate.
- (15) Nel valutare la prestazione di un prodotto da costruzione bisognerebbe tenere conto anche degli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del prodotto durante il suo intero ciclo di vita.
- (18) Il **comitato europeo di normalizzazione (CEN)** e il **comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec)** sono riconosciuti come organismi competenti per adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, firmati il 28 marzo 2003. I **fabbricanti dovrebbero utilizzare tali norme armonizzate quando i riferimenti a queste**

**ultime sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e in conformità dei criteri di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998**, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme in materia di servizi della società dell'informazione. Una volta raggiunto un livello sufficiente di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne tutti gli aspetti pertinenti, il ricorso a norme armonizzate in relazione ai prodotti da costruzione dovrebbe essere rafforzato, se del caso, previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni chiedendo, per mezzo di mandati, che tali norme siano sviluppate sulla base dei documenti per la valutazione europea esistenti.




**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



- (19) Le procedure di cui alla direttiva 89/106/CEE per valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei **prodotti da costruzione che non rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata** dovrebbero essere semplificate per renderle **più trasparenti e ridurre i costi per i fabbricanti di prodotti da costruzione.**
- (20) Per permettere ad un fabbricante di un prodotto da costruzione di elaborare una **dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata**, è necessario introdurre una valutazione tecnica europea.
- (22) È opportuno che la redazione di progetti di documenti per la valutazione europea ed il **rilascio delle valutazioni tecniche europee siano affidati a organismi di valutazione tecnica** (in prosieguo «**TAB**») designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali compiti, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello di Unione.
- (23) I TAB dovrebbero istituire un'organizzazione (in prosieguo «organizzazione dei TAB») sostenuta, se del caso, mediante finanziamenti dell'Unione per coordinare le procedure per la redazione dei progetti di documenti per la valutazione europea ed il rilascio delle valutazioni tecniche europee, garantendo la trasparenza e la necessaria riservatezza di tali procedure.




**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



- (24) Salvo nei casi stabiliti nel presente regolamento, l'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea dovrebbe essere accompagnata da una dichiarazione di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
- (25) Se del caso, la dichiarazione di prestazione dovrebbe essere accompagnata da informazioni relative alle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione al fine di migliorare la possibilità di realizzare costruzioni sostenibili e facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente. Tali informazioni dovrebbero essere fornite senza arrecare pregiudizio agli obblighi, in particolare in materia di

etichettatura, stabiliti negli altri strumenti legislativi dell'Unione applicabili alle sostanze pericolose e dovrebbero essere messe a disposizione contemporaneamente alla dichiarazione di prestazione e nella stessa forma di quest'ultima onde raggiungere tutti i potenziali utenti di prodotti da costruzione. In una prima fase, le informazioni sulle sostanze pericolose contenute dovrebbero limitarsi alle sostanze di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. (continua→)

# REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011




(25) ...Tuttavia, le necessità specifiche di informazione sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti da costruzione dovrebbero essere oggetto di ulteriori studi al fine di completare la gamma di sostanze trattate onde garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano i prodotti da costruzione e degli utenti delle opere di costruzione, anche per quanto riguarda i requisiti di riciclaggio e/o riutilizzo di componenti o materiali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi di altri strumenti legislativi dell'Unione che possono applicarsi alle sostanze pericolose, in particolare la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce

un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il regolamento (CE) n. 1907/2006, la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

- (26) **Dovrebbe essere possibile numerare la dichiarazione di prestazione secondo il numero di riferimento del tipo di prodotto.**
- (27) Occorre adottare **procedure semplificate** per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l'onere finanziario delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).




**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



- (28) Per far sì che la dichiarazione di prestazione sia precisa e affidabile, si dovrebbe **valutare la prestazione del prodotto da costruzione e controllarne la produzione in fabbrica** in base a un adeguato sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione. Per un determinato prodotto da costruzione si potrebbe scegliere di applicare vari sistemi, in modo da tener conto della relazione specifica di alcune delle sue caratteristiche essenziali rispetto ai requisiti di base delle opere di costruzione.
- (30) Dati i significati diversi attribuiti alla marcatura CE per i prodotti da costruzione rispetto ai principi generali di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, si dovrebbero prevedere specifiche disposizioni che garantiscano che l'obbligo di apporre la **marcatura CE ai prodotti da costruzione** e le relative conseguenze risultino chiari.
- (31) Mediante l'apposizione o l'avvenuta apposizione della marcatura CE al prodotto da costruzione, i produttori dovrebbero dichiarare che si assumono la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.
- (32) **La marcatura CE dovrebbe essere apposta a tutti i prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia redatto una dichiarazione di prestazione conformemente al presente regolamento.** Se non è stata redatta una dichiarazione di prestazione, la marcatura CE non dovrebbe essere apposta.




**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**




- (33) **La marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura che attesta che il prodotto da costruzione è conforme alla prestazione dichiarata** e risponde ai requisiti applicabili relativi alla normativa di armonizzazione dell'Unione. Altre marcature possono tuttavia essere utilizzate, a condizione che contribuiscano a migliorare la protezione degli utilizzatori di prodotti da costruzione e non siano contemplate dalla normativa esistente di armonizzazione dell'Unione.
- (34) Per evitare inutili prove sui prodotti da costruzione la cui prestazione sia stata già sufficientemente dimostrata da prove che abbiano fornito risultati stabili o da altri dati esistenti, il fabbricante dovrebbe essere autorizzato a dichiarare, alle condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori.
- (35) Per evitare di ripetere prove già effettuate, il fabbricante di un prodotto da costruzione dovrebbe poter usare i risultati di prove ottenuti da terzi.
- (36) Dovrebbero essere definite condizioni per l'utilizzo di **procedure semplificate** di valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione al fine di ridurre quanto più possibile i costi della loro immissione sul mercato senza abbassare il livello di sicurezza. I fabbricanti che utilizzano dette procedure semplificate dovrebbero dimostrare in modo adeguato di rispettare tali condizioni.
- (39) Per i **prodotti da costruzione progettati e fabbricati in un unico esemplare**, il fabbricante dovrebbe essere autorizzato a usare procedure semplificate per la valutazione della prestazione, ove possa essere dimostrato che il prodotto immesso sul mercato è conforme ai requisiti applicabili.

**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



- (40) La definizione interpretativa di «processo non in serie» da applicare ai vari prodotti da costruzione di cui al presente regolamento dovrebbe essere stabilita dalla Commissione in consultazione con il comitato permanente per le costruzioni.
- (42) È importante **garantire accessibilità alle regole tecniche nazionali**, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulla legislazione in vigore nello Stato membro in cui intendono immettere o rendere disponibili sul mercato i loro prodotti. A tal fine gli Stati membri dovrebbero pertanto designare **punti di contatto di prodotti da costruzione ... i punti di contatto di prodotti da costruzione dovrebbero fornire informazioni anche sulla normativa applicabile all'incorporazione, assemblaggio o installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione.**
- (45) I punti di contatto di prodotti da costruzione dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi, in particolare per quanto riguarda le procedure di ottenimento della marcatura CE.
- (48) Data la necessità di garantire in tutta l'Unione un livello uniforme di prestazione degli organismi che valutano e verificano la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione e poiché tali organismi dovrebbero tutti assolvere alle loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, si dovrebbero fissare i requisiti per quegli organismi che intendano essere notificati ai fini del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere la disponibilità di informazioni adeguate su tali organismi e disposizioni per il loro controllo.


# REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011



- (54) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero avviare, in collaborazione con le parti interessate, **campagne di informazione per informare il settore della costruzione**, in particolare gli operatori economici e gli utilizzatori di prodotti da costruzione, in merito all'introduzione di un linguaggio tecnico comune, alla ripartizione delle responsabilità tra singoli operatori economici ed utilizzatori, all'apposizione della marcatura CE sui prodotti da costruzione, alla revisione dei requisiti di base delle opere di costruzione e ai sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
- (55) Il requisito di base delle opere di costruzione relativo all'«uso sostenibile delle risorse naturali» dovrebbe in particolare tener conto della possibilità di riciclo delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durabilità delle opere di costruzione e dell'uso di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili nelle opere di costruzione.
- (56) Ai fini della valutazione dell'uso sostenibile delle risorse e dell'impatto delle opere di costruzione sull'ambiente si dovrebbe fare uso delle **dichiarazioni ambientali di prodotto**, ove disponibili.
- (57) È opportuno stabilire, ogniqualvolta possibile, metodi europei uniformi per determinare la conformità con i requisiti di base di cui all'allegato I.



# REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011



## CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

Oggetto: Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.


### Articolo 2

Definizioni:

- 1) «**prodotto da costruzione**», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
- 2) «**kit**», un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;
- 3) «**opere di costruzione**», gli edifici e le opere di ingegneria civile;
- 4) «**caratteristiche essenziali**», le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;
- 5) «**prestazione di un prodotto da costruzione**», la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;



**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**




- 6) «**livello**», il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;
- 7) «**classe**», gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;
- 8) «**livello di soglia**», livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione;
- 9) «**prodotto-tipo**», l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
- 10) «**specifiche tecniche armonizzate**», le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;
- 11) «**norma armonizzata**», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
- 12) «**documento per la valutazione europea**», un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;
- 13) «**valutazione tecnica europea**», la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;
- 14) «**uso previsto**», l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile;






**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



- 15) **«documentazione tecnica specifica»**, la documentazione che dimostra che i metodi nell'ambito del sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono stati sostituiti da altri metodi, a condizione che i risultati ottenuti mediante tali altri metodi siano equivalenti ai risultati ottenuti mediante i metodi di prova della corrispondente norma armonizzata;
- 16) **«messa a disposizione sul mercato»**, la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale;
- 17) **«immissione sul mercato»**, la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione;
- 18) **«operatori economici»**, il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;
- 19) **«fabbricante»**, qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio;
- 20) **«distributore»**, qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;
- 21) **«importatore»**, qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;
- 22) **«mandatario»**, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;



**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



- 23) «**ritiro**», qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura;
- 24) «**richiamo**», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
- 25) «**accreditamento**», il significato ad esso attribuito dal regolamento (CE) n. 765/2008;
- 26) «**controllo della produzione in fabbrica**», il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;
- 27) «**microimpresa**», microimpresa come definita nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- 28) «**ciclo di vita**», le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.


*Articolo 3*

Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione:

- 1. I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate.
- 2. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione.



**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



**CAPO II: DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE**


*Articolo 4*

Dichiarazione di prestazione:

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato;
2. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione.
3. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.



**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



*Articolo 5*


Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione

In deroga all'articolo 4, ... **il fabbricante può**, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, **astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:**

- a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione;
- b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;
- c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.



# REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011



## Articolo 6


### Contenuto della dichiarazione di prestazione

1. La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
2. La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni:
  - a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
  - b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V;
  - c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
  - d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.






**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



- 3 La dichiarazione di prestazione contiene altresì:
- a) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
  - b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;
  - c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
  - d) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3;
  - e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;
  - f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);
  - g) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.
- 4 La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato III.
- 5 Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite assieme alla dichiarazione di prestazione.

**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



*Articolo 7*

Fornitura della dichiarazione di prestazione


1. È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su supporto elettronico.
2. Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la copia della dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione su un sito web conformemente alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 60. Tali disposizioni garantiscono, tra l'altro, che la dichiarazione di prestazione sia disponibile almeno per il periodo indicato all'articolo 11, paragrafo 2.
4. La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.



La marcatura dei materiali CPR 305/2011 e EN 1090 parte 1 e 2,  
ing. Francesco Rossitto

> 20

# REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011




## Articolo 8

### Principi generali e uso della marcatura CE

1. I principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano alla marcatura CE.
2. **La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6.** Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante conformemente agli articoli 4 e 6, la marcatura CE non viene apposta. Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, **i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione.**
3. Per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, **la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea.** A tale riguardo gli Stati membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti, nei provvedimenti nazionali, ad una marcatura che attesti la conformità alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata diversa dalla marcatura CE.



# REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011



## Articolo 9

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE


1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.
3. La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato. Essa può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare.



La marcatura dei materiali CPR 305/2011 e EN 1090 parte 1 e 2,  
ing. Francesco Rossitto

> 22

# REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011



## CAPO III: OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

### Articolo 11


#### Obblighi dei fabbricanti:

1. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9. Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
2. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato.
3. I fabbricanti assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata. Si tiene adeguatamente conto delle modifiche apportate al prodotto-tipo ed alle specifiche tecniche armonizzate applicabili. Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, i fabbricanti eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli.





**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



- 4 I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da costruzione.
- 5 I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
- 6 All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.


*Articolo 12*

**Mandatari:**

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.  
La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario.



**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



2. Un mandatario esegue i compiti specificati nel mandato. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti:
- a) tenere la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2;
  - b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a detta autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione o la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento;
  - c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che rientrano nel mandato del mandatario.


*Articolo 13*

**Obblighi degli importatori:**

1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione **solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti applicabili di cui al presente regolamento.**




**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**




2. Prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma e la dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6. Essi assicurano altresì che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5. Un importatore, che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, **non immette il prodotto da costruzione sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e risponda agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento** o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto da costruzione presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. **Gli importatori indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.**

**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



4. All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, gli importatori **assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua**, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori.
5. Gli importatori **garantiscono che, finché un prodotto da costruzione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione** e la conformità con gli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.
6. Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, gli **importatori eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli.**
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento **adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione o, se del caso, ritirarlo o richiamarlo.** Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

# REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011



## Articolo 14


### Obblighi dei distributori:

1. Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori **esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del presente regolamento.**
2. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori **assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua**, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. I distributori **assicurano altresì che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti** di cui, rispettivamente, all'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 13, paragrafo 3. Un distributore, che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, **non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché esso non sia reso conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento** o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.






**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



3. Il distributore **garantisce che**, finché un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le **condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.**
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi reso disponibile sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento **assicurano che vengano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo.** Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
5. **I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento,** in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno messo a disposizione sul mercato.

**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



**CAPO VI: PROCEDURE SEMPLIFICATE**


*Articolo 36*

Uso della documentazione tecnica appropriata:

1. Nel determinare il prodotto-tipo, un fabbricante può sostituire la prova di tipo o il calcolo di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che:
  - a) il prodotto da costruzione che il fabbricante ha immesso sul mercato **si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione, per una o più caratteristiche essenziali**, senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, conformemente alle condizioni precisate nella pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della Commissione;
  - b) il prodotto da costruzione, rientrante nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul **mercato corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata**. Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l'autorizzazione di quest'ultimo, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova;




**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



- c) **il prodotto da costruzione**, rientrante nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul **mercato è un insieme di componenti, che il fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di un suo componente, il quale ha già sottoposto a prove l'insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata.** Se queste condizioni sono soddisfatte, il fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o del componente a lui forniti. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o fornitore di sistemi solo con l'autorizzazione di tale fabbricante o fornitore di sistemi, che resta responsabile dell'esattezza, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

# REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011



## Articolo 37

Uso delle procedure semplificate da parte di **microimprese**:

Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata **possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo per i sistemi applicabili 3 e 4 di cui all'allegato V mediante l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile.** Tali fabbricanti possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4. Quando usa tali procedure semplificate, **il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica nonché dimostrare l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.**


## Articolo 38

**Altre procedure semplificate:**

1. Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata e **fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all'allegato V, con una documentazione tecnica specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.**



**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



**CAPO VII: AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICANTI**

*Articolo 39*

Notifica:

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi del presente regolamento (in prosieguo «organismi notificati»).


*Articolo 40*

Autorità notificanti:

1. Gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai fini del presente regolamento, nonché responsabile del controllo degli organismi notificati, ivi inclusa la loro conformità all'articolo 43.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti dai rispettivi organismi nazionali di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Se l'autorità notificante delega o affida in altro modo la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 ad un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all'articolo 41. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire le responsabilità risultanti dalle sue attività.



**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



4. L'autorità notificante si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

*Articolo 41*


Requisiti relativi alle autorità notificanti:

1. L'autorità notificante è istituita in modo da evitare conflitti d'interesse con gli organismi notificati.
2. L'autorità notificante è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.
3. L'autorità notificante è organizzata in modo tale che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.
4. L'autorità notificante non offre né svolge attività eseguite da organismi notificati, né presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
5. L'autorità notificante salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
6. L'autorità notificante ha a disposizione sufficiente personale competente per la corretta esecuzione dei suoi compiti.





**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**




*Articolo 43*

Requisiti per gli organismi notificati:

2. Un organismo notificato è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.
3. Un organismo notificato è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, utilizzazione o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.
4. Un organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione non devono essere i progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che egli valuta, né mandatarî di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti soggetti alle valutazioni dell'organismo notificato che siano considerati necessari per il funzionamento dell'organismo notificato o l'uso di prodotti a fini personali. Un organismo notificato garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.



**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**




5. Nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione un organismo notificato e il suo personale svolgono i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.
6. Un organismo notificato è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione assegnati a tale organismo ai sensi dell'allegato V e per le quali è stato notificato, sia che tali compiti siano svolti dall'organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nonché per ogni tipo o categoria di prodotti da costruzione, caratteristiche essenziali e compiti per i quali è stato notificato, l'organismo notificato dispone:

- a) del personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento dei compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione; IT L 88/24 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.4.2011;




**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



- b) delle descrizioni delle procedure necessarie con cui si effettua la valutazione della prestazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure; esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
  - c) delle procedure necessarie per svolgere le sue attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
7. Il personale che ha la responsabilità di svolgere le attività per le quali l'organismo è stato notificato possiede:
- a) una solida formazione tecnica e professionale che copra tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione nell'ambito per il quale l'organismo è stato notificato;
  - b) conoscenze soddisfacenti dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che esso effettua e l'autorità necessaria a eseguire tali operazioni;
  - c) conoscenza e comprensione adeguate delle norme armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni del regolamento;
  - d) la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.



**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



**CAPO VIII: VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA**

*Articolo 56*


Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti da costruzione che comportano rischi

1. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 o hanno sufficienti ragioni per credere che un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non soddisfi la prestazione dichiarata e comporti un rischio in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione stabiliti dal presente regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato relativa a tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, segnatamente alla prestazione dichiarata, ritirarlo dal mercato o richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.



**REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 9 marzo 2011**



**CAPO IX: DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 68*

Entrata in vigore:

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'articolo 65 e l'articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V **si applicano dal 1° luglio 2013.**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2011.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BUZEK


*Per il Consiglio*

*La presidente*

GYŐRI E.



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014  
DELLA COMMISSIONE  
del 30 ottobre 2013**



**Relativo alle condizioni per rendere disponibile su un **sito web** una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione**


*Articolo 1*

1. Gli operatori economici possono rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
- a) garanzia che il contenuto di una dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
  - b) garanzia che il sito web in cui sono state rese disponibili le dichiarazioni di prestazione redatte per i prodotti da costruzione verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
  - c) garanzia che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011;
  - d) garanzia di dare istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web.





**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014  
DELLA COMMISSIONE  
del 30 ottobre 2013**



**Relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito  
web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da  
costruzione**

2. I fabbricanti devono garantire che ogni singolo prodotto o lotto dello stesso prodotto da essi immesso sul mercato sia correlato ad una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO




La marcatura dei materiali CPR 305/2011 e EN 1090 parte 1 e 2,  
ing. Francesco Rossitto


> 41

# CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

## Regolamento UE 305/2011 in vigore dal 1° Luglio 2013



PRODOTTO	ABI Cert ente di certificazione	in riferimento alla norma EN:	SCADENZA
<b>PREFABBRICATI di calcestruzzo</b>			
Travetti		15037-1:2008	1.1.2011
Muri di sostegno		15258:2008	1.1.2011
Pannelli da parete		14992:2012	1.5.2010**
Plinti per fondazione		14991:2007	1.1.2009
Scale		14843:2007	1.1.2009
Garage prefabbricati di calcestruzzo		13978-1:2005	1.3.2008
Elementi scatolari (*)		14844:2011	1.8.2010**
Travi da ponte		15050:2012	1.2.2009**
Elementi lastre per solai (Predalles) (*)		13747:2010	1.8.2010
Lastre alveolari (*)		1168:2011	1.12.2010**
Elementi strutturali lineari (Travi e Pilastri)		13225:2013	1.1.2008**
Elementi nervati per solai (Travi π)		13224:2011	1.3.2009**
Elementi speciali per coperture (*)		13693:2009	1.5.2011
Lastre per pavimentazione di stalle		12737:2010	1.1.2010**
Pali di fondazione		12794:2008	1.8.2009
Antenne e pali		12843:2004	1.9.2007
<b>BLOCCHI per SOLAIO</b>			
Blocchi di calcestruzzo		15037-2:2011	1.12.2012
Blocchi di laterizio		15037-3:2011	1.12.2012
Blocchi di polistirene espanso		15037-4:2010	1.11.2011




La marcatura dei materiali CPR 305/2011 e EN 1090 parte 1 e 2,  
ing. Francesco Rossitto



# CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

## Regolamento UE 305/2011 in vigore dal 1° Luglio 2013




PRODOTTO	in riferimento alla norma EN:	SCADENZA
<b>BLOCCHI per MURATURA (*)</b>	<b>771-1/6:2011</b>	<b>1.02.2013</b>
<b>ADDITIVI per calcestruzzo e malte</b>		
Per calcestruzzo (*)	934-2:2012	1.3.2011**
Per malte per opere murarie (*)	934-3:2009	1.5.2011
Per malta per cavi di precompressione (*)	934-4:2011	1.3.2011**
Per calcestruzzo spruzzato (spritzbeton)	934-5:2007	1.1.2010
<b>ADDITIVI per protez./riparaz. strutture in cls</b>		
Sistemi di protezione delle superfici di calcestruzzo	1504-2:2004	1.1.2009
Riparazione strutturale e non	1504-3/4:2005	1.1.2009
Incollaggio strutturale	1504-4:2004	1.1.2009
Iniezione del calcestruzzo	1504-5:2013	1.1.2009**
Ancoraggio dell'armatura di acciaio	1504-6:2006	1.1.2009
Protezione contro la corrosione delle armature	1504-7:2006	1.1.2009
Pigmenti per prodotti a base cemento/calce	12878:2005	1.1.2007
Fibre per calcestruzzo di acciaio/polimeriche	14889-1/2:2006	1.6.2008
Fumi di silice per calcestruzzo	13263-1:2009	1.1.2011
Loppa d'altoforno per calcestruzzo, malta, malta per iniezione	15167-1:2006	1.1.2009



# CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

## Regolamento UE 305/2011 in vigore dal 1° Luglio 2013




PRODOTTO	ABI Cert ente di certificazione	in riferimento alla norma EN:	SCADENZA
<b>STRUTTURE in ACCIAIO</b>			
Esecuzione di strutture in acciaio e alluminio - Componenti strutturali		1090-1:2011	1.07.2014
<b>PROFILATI METALLICI</b>			
Finiti a caldo di acciai non legati		10210-1:2006	1.2.2008
Formati a freddo per strutture saldate		10219-1:2006	1.2.2008
In alluminio per applicazioni strutturali		15088:2005	1.10.2007





# CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

## Regolamento UE 305/2011 in vigore dal 1° Luglio 2013



PRODOTTO	ABI Cert ente di certificazione	in riferimento alla norma EN:	SCADENZA
<b>BITUMI</b>			
Per applicazioni stradali		12591:2009	1.1.2011
Di grado duro per pavimentazioni		13924:2006	1.1.2011
<b>Emulsioni</b> cationiche bituminose		13808:2005	1.1.2011
Leganti bituminosi <b>fluidificati e flussati</b>		15322:2013	1.6.2011**
<b>Modificati con polimeri</b>		14023:2010	1.1.2012
<b>MISCELE BITUMINOSE</b>			
A caldo		13108-1:2008	1.1.2009
Antisdrucciolo chiuso		13108-5:2008	1.1.2009
Ad elevato tenore di vuoti ( <b>Drenanti</b> )		13108-7:2008	1.1.2009
<b>Asfalto colato</b>		13108-6:2011	1.1.2009**
<b>Trattamenti superficiali</b> di irruvidimento/con malte a freddo		12271:2006-12273:2008	1.1.2011
<b>AGGREGATI per</b>			
Calcestruzzo		12620:2013	1.1.2010**
Opere ingegneria civile e costruzione di strade		13242:2013	1.1.2010**
Massicciate ferroviarie (Ballast)		13450:2013	1.1.2007**
Opere di protezione (Armourstone)		13383-1:2013	1.1.2010**
Miscele bituminose per strade, aeroporti...		13043:2013	5.3.2010**
Malta		13139:2013	1.1.2010**
<b>MASSETTI</b>		<b>13813: 2002</b>	<b>1.8.2004</b>




\*\* già vigenti prima della presente norma



La marcatura dei materiali CPR 305/2011 e EN 1090 parte 1 e 2,  
ing. Francesco Rossitto

# CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

## Regolamento UE 305/2011 in vigore dal 1° Luglio 2013




PRODOTTO	in riferimento alla norma EN:	SCADENZA
<b>MEMBRANE</b>		
Membrane bituminose per ponti	14695:2010	1.10.2011
Membrane flessibili per impermeabilizzazione di coperture	13707:2009	1.10.2010
Membrane flessibili per imp. di sottostrati per coperture discontinue	13859-1:2010	1.4.2012
Membrane flessibili per impermeabilizzazione di sottostrati murari	13859-2:2010	1.4.2012
Membrane flessibili di plastica o gomma per impermeabilizz. di coperture	13956:2005	1.1.2007
Membrane flessibili di plastica e gomma per impedire la risalita di umidità dal suolo	13967:2005	1.1.2009
Membrane flessibili per impedire la risalita di umidità dal suolo	13969:2006	1.1.2009
Membrane flessibili in strati bituminosi per il controllo del vapore	13970:2006	1.1.2009
Membrane flessibili in strati di plastica e gomma per il controllo del vapore	13984:2013	1.1.2009**
Membrane flessibili di materiale plastica e gomma impermeabili all'umidità	14909:2012	1.2.2008**
Membrane flessibili bituminose per muratura per evitare la risalita di umidità	14967:2006	1.3.2008
<b>GEOSINTETICI con funzione barriera per:</b>		
Bacini e dighe	13361:2006	1.6.2008
Canali	13362:2005	1.2.2007
Gallerie e strutture in sotterraneo	13491:2006	1.6.2008
Discariche per rifiuti liquidi	13492:2006	1.6.2008
Discariche per rifiuti solidi	13493:2005	1.3.2007







# CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

## Regolamento UE 305/2011 in vigore dal 1° Luglio 2013




PRODOTTO	in riferimento alla norma EN:	SCADENZA
<b>ABI Cert</b> ente di certificazione		
<b>GEOTESSILI e affini per la costruzione di:</b>		
Strade e di aree soggette a traffico	13249:2005	1.11.2006
Ferrovie	13250:2005	1.6.2007
Opere di terra, fondazioni e strutture di sostegno	13251:2007	1.6.2007**
Sistemi drenanti	13252:2005	1.6.2007
Controllo dell'erosione	13253:2007	1.6.2007**
Bacini e dighe/di canali	13254/13255:2007	1.6.2007**
Gallerie e strutture in sotterraneo	13256:2003	1.6.2007
Discariche rifiuti solidi	13257:2007	1.6.2007
Contenimento di rifiuti liquidi	13265:2003	1.6.2007



La marcatura dei materiali CPR 305/2011 e EN 1090 parte 1 e 2,  
ing. Francesco Rossitto

# CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

## Regolamento UE 305/2011 in vigore dal 1° Luglio 2013



PRODOTTO	ABI Cert ente di certificazione	in riferimento alla norma EN:	SCADENZA
<b>STRUTTURE di LEGNO</b>			
Legno lamellare incollato		14080:2005	1.12.2012
Legno strutturale con sezione rettangolare		14081-1:2011	31.12.2011
Strutture di legno assemblate con lamiera metallica		14250:2010	1.11.2010
Legno strutturale LVL		14374:2004	1.9.2006
Pannelli di legno per costruzioni		13986:2004	1.6.2006




La marcatura dei materiali CPR 305/2011 e EN 1090 parte 1 e 2,  
ing. Francesco Rossitto



# CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

## Regolamento UE 305/2011 in vigore dal 1° Luglio 2013




PRODOTTO	ABI Cert ente di certificazione	in riferimento alla norma EN:	SCADENZA
<b>CAMINI</b>			
Condotti fumari di calcestruzzo per camini (*)		1857:2010	1.1.2012
Blocchi di calcestruzzo per camini (*)		1858:2011	1.4.2013
Condotti interni di terracotta/ceramica operanti a secco/in condizioni umide		1457-1/2:2012	1.1.2008**
Elementi esterni di calcestruzzo per camini (*)		12446:2011	1.4.2013
Prodotti per sistemi camino metallici		1856-1:2009	1.3.2011
Condotti interni e canali da fumo per camini metallici		1856-2:2009	1.3.2011
Blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete singola		1806:2006	1.5.2008
Condotti interni di terracotta/ceramica per sistemi camino		13063-1/2/3:2007	1.5.2009
Pareti esterne di laterizio/ceramica per sistemi di canne fumarie		13069:2005	1.5.2007
Terminali di terracotta/ceramica		13502:2002	1.8.2004
Terminali verticali aria/fumi per camini metallici di tipo C6		14989-1:2007	1.1.2009
Condotti per fumi e aria comburente per camini metallici a tenuta stagna		14989-2:2007	1.1.2010
Generatori d'aria calda con portata termica $\leq 300$ kW		621:2009	1.8.2011
Generatori di aria calda di portata termica $\leq 70$ kW senza ventilatore		778:2003	1.8.2011
Generatori di aria calda di portata termica $\leq 300$ kW con ventilatore		1020:2009	1.8.2011
Generatori di aria calda con portata termica $\leq 70$ kW		1319:2009	1.10.2011
Materiali per pareti interne di mattoni per camini industriali		13084-5:2006	1.1.2007
Elementi cilindrici per camini metallici a parete singola per pareti interne		13084-7:2009	1.8.2009
Sistemi di condotti fumari plastici		14471:2005	1.6.2007



# CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

## Previste dal D.M. 14.01.2008



PROCESSO	in riferimento a:	SCADENZA
<b>FPC del CALCESTRUZZO</b> prodotto con processo industrializzato <b>OBBLIGATORIA</b> per impianti di cls preconfezionato o per impianti di cantiere con oltre 1500 m <sup>3</sup> di miscela omogenea	Par. 11.2.8	1.7.2009
<b>dei CENTRI di TRASFORMAZIONE dell'ACCIAIO</b> per calcestruzzo armato e dell' <b>ACCIAIO da CARPENTERIA</b> <b>OBBLIGATORIA</b> per la DENUNCIA DI ATTIVITÀ del centro di trasformazione presso il SERVIZIO TECNICO CENTRALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	Par. 11.3.1.7	1.7.2009
<b>dei PRODUTTORI di PREFABBRICATI</b> in Calcestruzzo Armato e in Cls. Armato Precompresso non soggetti alla marcatura CE è <b>OBBLIGATORIO</b> dotarsi di "Certificazione del Sistema di Gestione... che sovrintende al processo di fabbricazione".	Par. 11.8 e 11.8.3	1.7.2009




PROCESSO	in riferimento a:	SCADENZA
<b>dei CENTRI di TRASFORMAZIONE del FERRO</b> per calcestruzzo armato e dell' <b>ACCIAIO da CARPENTERIA</b> <b>OBBLIGATORIA</b> per la DENUNCIA DI ATTIVITÀ del centro di trasformazione presso il SERVIZIO TECNICO CENTRALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	Par. 11.3.1.7	1.7.2009



La marcatura dei materiali CPR 305/2011 e EN 1090 parte 1 e 2,  
ing. Francesco Rossitto



## MARCATURA CE



### **LA MARCATURA CE DI STRUTTURE METALLICHE AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 1090-1**

- Il quadro normativo della fabbricazione di strutture metalliche (D.M. 14.01.2008, Regolamento CPR 305/2011, UNI EN 1090-1 ed UNI EN 1090-2)
- Il controllo di produzione in fabbrica (FPC) delle strutture metalliche
- Il sistema qualità di saldatura (in accordo allo standard UNI EN ISO 3834)
- La qualità dei procedimenti di saldatura in accordo alle norme UNI EN 15614-1,-2 per acciaio e alluminio e dei saldatori ai sensi delle norme UNI EN 287-1 e UNI EN 9606-2.

### **COSA CAMBIA CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 305/2011** **Come redigere la dichiarazione di prestazione DoP**

Il 1 luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento 305/2011. Le principali novità del Regolamento:


- I requisiti di base delle opere da costruzione sostituiscono i requisiti essenziali.
- Per le opere da costruzione viene aggiunto il settimo requisito di base "Uso sostenibile delle Risorse Naturali".
- Obbligo di redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP) da parte del fabbricante.

Saranno illustrate le modalità di compilazione della Dichiarazione di Prestazione (Declaration of Performance).



La marcatura dei materiali CPR 305/2011 e EN 1090 parte 1 e 2,  
ing. Francesco Rossitto

## MARCATURA CE



### DIRETTORE TECNICO DI CENTRI DI TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO

D.M. 14.01.2008 cap. 11.3.1.7

Il **D.M. 14.01.2008** prevede per i centri di trasformazione dell'acciaio l'obbligo di nominare il **DIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTO**.  
Tale figura opererà secondo il disposto dell'art. 64, comma 3, del DPR 380/01:

- L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.



### DIRETTORE TECNICO DI CENTRI DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNO

D.M. 14.01.2008 cap. 11.7.1


Il **D.M. 14.01.2008** obbliga tutte le imprese che producono e forniscono **prodotti a base di legno** per la realizzazione di opere strutturali, ad applicare un sistema di gestione della qualità e un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera, e a nominare un **DIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTO QUALIFICATO** alla classificazione a vista del legno strutturale che dovrà frequentare un apposito corso di formazione, e a qualificare la propria attività presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.



La marcatura dei materiali CPR 305/2011 e EN 1090 parte 1 e 2,  
ing. Francesco Rossitto



## MARCATURA CE



### **RESPONSABILE PER LA VALIDAZIONE DI PROGETTO DPR 207/10** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI**

Il DPR 207/10 introduce novità rispetto al DPR 554/1999, riguardo ai soggetti abilitati alle verifiche, alle modalità di esecuzione delle verifiche e alle procedure di affidamento degli incarichi. Il corso si prefigge di fornire un quadro complessivo delle problematiche connesse, analizzando:

- i contenuti del Regolamento;
- i requisiti per le diverse abilitazioni previste;
- gli strumenti operativi e la metodologia;
- le modalità di esecuzione della verifica di progetto, attraverso esempi pratici;
- la certificazione ISO 9001 finalizzata alla verifica dei progetti ai sensi del DPR 207 e del documento tecnico RT-21 di ACCREDIA



La marcatura dei materiali CPR 305/2011 e EN 1090 parte 1 e 2,  
ing. Francesco Rossitto